

Protocollo d'intesa per singola mediazione ex art. 6 co.1 lett.t DM.150/2023 e succ. mod.

Tra

Concordmedia s.r.l. p.iva 11020871007 , organismo di mediazione iscritto presso il Ministero della Giustizia al n. 137 del Registro degli Organismi di Mediazione, con sede legale in Roma alla Via Alberico II, 4 in persona del legale rappresentante p.t. (di seguito denominata Concordmedia);

E

GIUSTIZIA NUOVA SRL Organismo di Mediazione iscritto presso il Ministero della Giustizia al n. _460 del Registro degli Organismi di Mediazione, con sede legale in VIA PIEMONTE 5 PONTECAGNANO FAIANO (SA) P.IVA 04923170650 in persona del legale rappresentante p.t. (di seguito denominata GIUSTIZIA NUOVA);

Premesso

- Che Giustizia Nuova e Concordmedia sono iscritti nel Registro degli Organismi di Mediazione tenuto presso il Ministero della Giustizia;
- Che il D.Lgs. 28/2010, nelle materie di cui all'art. 5, prevede l'esperimento del procedimento di mediazione civile quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
- Che il citato D.lgs., stabilisce, all'art.4 che le istanze di mediazione civile debbano essere depositate presso l'Organismo del luogo dove si trova il giudice territorialmente competente per la controversia;
- Che per Organismo del luogo dove si trova il giudice territorialmente competente per la controversia, deve intendersi sia la sede principale dell'Organismo di Mediazione che tutte le sue sedi locali, quali articolazioni operative dell'Ente;
- Che, conseguentemente, gli Organismi di mediazione privi di sedi operative su tutto il territorio nazionale si trovano nelle condizioni di non poter ricevere istanze di mediazione ogniqualvolta le stesse non rientrino nella propria competenza territoriale;
- Che l'art. 6, n.1, lett.t, del DM 150/2023, sancisce che l'Organismo di mediazione può prevedere nel proprio regolamento la possibilità di avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo, anche per singola mediazione;

Tanto premesso

Giustizia Nuova e Concordmedia stabiliscono che per la singola procedura di mediazione n. 1870/2024 protocollata presso Giustizia Nuova, Concordmedia metterà a disposizione la propria sede di Genova in via Ceccardi , 2 regolarmente accreditata presso il Ministero della Giustizia.

Per l'utilizzo della sola sede Giustizia Nuova riconoscerà a Concordmedia il 15% delle spese di mediazione percepite dalle parti. Nel caso in cui Concordmedia, per la gestione del procedimento di cui sopra, dovesse mettere a disposizione anche il mediatore, alla stessa verrà riconosciuto un compenso complessivo pari al 60% delle spese di mediazione.

Tutti i compensi saranno versati entro 30 giorni dall'effettivo incasso da parte di Giustizia Nuova.

Giustizia Nuova

Concordmedia
